

**Audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n. 2333**

**conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39,
recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali**

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39,
recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi
catastrofali

9 aprile 2025



Camera
dei
deputati
Commissione VIII



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo

Audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n. 2333

conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39,
recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

sintesi dell'intervento
del direttore generale di Federalberghi
Alessandro Massimo Nucara

9 aprile 2025

Ringraziamo il Presidente e gli onorevoli deputati,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare la posizione di Federalberghi in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

* * *

Federalberghi esprime un duplice apprezzamento per i contenuti del decreto,

- sia perché consente di rinviare l'entrata a regime di un nuovo onere, in una congiuntura già di per sé complicata a causa dell'incremento dei costi energetici, della domanda interna in contrazione e delle incertezze del quadro geopolitico globale;
- sia perché offre l'opportunità di apportare dei correttivi, per colmare alcune evidenti lacune che sono emerse durante la fase di rodaggio dell'istituto.

* * *

individuazione dei soggetti obbligati

Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, ha modificato l'oggetto della copertura assicurativa originariamente previsto dal comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prescrivendo che essa debba riguardare i beni "a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa".

La norma viene interpretata nel senso di:

- porre l'obbligo assicurativo in capo all'imprenditore che utilizza il bene, anche se non ne è il proprietario;
- conferire il diritto al risarcimento (o comunque i vantaggi dallo stesso derivante) in capo al proprietario del bene assicurato, anche se non è il contraente.

Conseguentemente:

- l'imprenditore che paga il canone per la locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività aziendale deve sostenere un onere aggiuntivo, senza ottenere in cambio nessun vantaggio;
- il proprietario che incassa il canone beneficia della tutela assicurativa, senza sostenere nessun onere.

Federalberghi ritiene che, allo scopo di ristabilire un corretto equilibrio, **l'impresa debba essere soggetta all'obbligo assicurativo solo in relazione ai beni dei quali è proprietaria.**

definizione degli eventi calamitosi e catastrofali

L'articolo 3 del decreto 30 gennaio 2025, n. 18 ha perimetrato il campo di applicazione della norma, specificando cosa si debba intendere per frana, sisma, alluvione, inondazione ed esondazione.

Le definizioni adottate lasciano tuttavia spazio per interpretazioni restrittive, che consentono alle compagnie assicurative di rifiutare la stipula di polizze anche in relazione a fattispecie meritevoli di tutela.

Ad esempio, in una guida elaborata da ANIA si afferma che "sono esclusi... dalla polizza obbligatoria la mareggiata, la marea, il maremoto e la penetrazione di acqua marina".

Tra i danni che non vengono assicurati, vi sono quelli provocati dai picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nell'Adriatico settentrionale (cosiddetta "Acqua alta").

Si segnala che tale fenomeno, noto per gli allagamenti provocati nelle aree urbane di Venezia e Chioggia, interessa anche altre località dell'Adriatico settentrionale, quali Grado, Lignano e Trieste.

Sempre secondo ANIA, sono esclusi dalle polizze obbligatorie anche "gli allagamenti conseguenti a piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette bombe d'acqua)".

Al riguardo, merita ricordare che sempre più spesso i nubifragi determinano danni tali da comportare la dichiarazione dello stato di emergenza.

Vengono inoltre esclusi dalla copertura i maremoti, nonostante si tratti di fenomeni che nella maggior parte dei casi sono originati da terremoti con epicentro in mare o in prossimità della costa o da grandi frane sottomarine. Il tema è di importanza non trascurabile per un paese come l'Italia che ha 8.300 km di costa, che non di rado si trovano in zone caratterizzate da rischio sismico alto o medio alto.

Viene altresì negata l'inclusione del bradisismo dei Campi Flegrei tra gli eventi protetti dalle polizze catastrofali.

Federalberghi ritiene necessario ricomprendere esplicitamente nel campo di applicazione della norma le quattro fattispecie elencate (acqua alta, bombe d'acqua, maremoti e bradisismo flegreo).

esenzione dall'imposta sui premi assicurativi

In considerazione dell'obiettivo solidale perseguito dall'istituto, e del carattere obbligatorio dell'assicurazione in argomento, Federalberghi chiede che **le polizze catastrofali vengano esentate dall'imposta del 21,25% normalmente applicata alle polizze del ramo danni.**

Si rammenta che un'analogha esenzione è attualmente prevista per le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della tabella C dell'allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174,

entrata in vigore dell'obbligo e trasparenza dell'offerta assicurativa

Nel ribadire l'apprezzamento per il differimento dei termini sancito dal decreto n. 39 del 2025, Federalberghi chiede di **differire ulteriormente l'entrata in vigore dell'obbligo:**

- sino al nono mese successivo all'attivazione del portale che IVASS dovrà attivare per consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione ai sensi del comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e, in ogni caso, non prima del 31 dicembre 2025.

Si chiede inoltre di **applicare il nuovo termine a tutte le categorie di imprese, incluse quelle di grandi dimensioni.**

* * *

Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e ci riserviamo di presentare in tempi brevi alcune proposte emendative volte a realizzare gli obiettivi indicati.

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 128 associazioni territoriali e una delegazione, raggruppate in 20 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.